

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA – BRENO (BRESCIA)

ATTI N.

CONTRATTO DI COMODATO

L' anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
Breno, nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in
Piazza F. Tassara n. 3

TRA

la **Comunità Montana di Valle Camonica** (COMODANTE) - C.F.:
01766100984 -, rappresentata da Gianluca Guizzardi, nato a Breno
(BS) il 17/05/1969 - C.F. GZZ GLC 69E17 B149W - domiciliato per la
carica presso la sede legale della Comunità Montana di Valle
Camonica, quale responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. dell'Ente a
ciò autorizzato in forza di Decreto del Presidente n. 12 del
20/06/2019 ed in esecuzione della deliberazione della Giunta
Esecutiva n. _____ del _____;

E

l'Associazione Gente Camuna (COMODATARIO) con sede in Breno
(Bs) Piazza F.Tassara, 3 rappresentata dal prof. Nicola Stivala C.F.:
STVNCL39T03H729J

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - La Comunità Montana di Valle Camonica consegna a titolo
gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e ss. Capo XIV° del Codice Civile,
alla Associazione Gente Camuna, un locale al piano terra della
superficie complessiva di mq. 21,23 accatastato con mappale n. 420
sub. 6 foglio 14 categoria B/4, come da planimetria allegata, con

vincolo di destinare esclusivamente il locale a sede dell'Associazione impegnandosi a non destinare il bene per scopi differenti;

ART. 2 - L'immobile è concesso libero da pesi e vincoli che ne precludano la disponibilità, anche parziale, da parte del comodatario;

ART. 3 – Il contratto ha la durata di anno 6 (sei) a decorrere dal _____. Al termine del contratto l'Associazione Gente Camuna è tenuta a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato dato salvo il normale deterioramento o consumo derivante dall'uso;

ART. 4 - Il comodatario s'impegna a custodire ed a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, con l'obbligo di restituzione alla scadenza contrattuale fissata in data _____ senza diritto di rimborso per le spese straordinarie sostenute sia per la conservazione della cosa che per eventuali migliorie/rifacimenti ed adeguamenti a norme di sicurezza ecc.. nel frattempo apportati, in deroga espressa, accettata e sottoscritta, dell'articolo 1808 c.c., secondo comma;

ART. 5 - Per qualunque intervento manutentivo, in ogni caso, il comodatario dovrà chiedere il preventivo parere ed il consenso scritto al comodante;

ART. 6 - In virtù della valenza comprensoriale che riveste l'Associazione, non verranno ripartiti alla medesima i costi degli oneri accessori (riscaldamento, pulizie, energia elettrica, ecc.). L'Associazione provvederà autonomamente a pagamento delle spese telefoniche derivanti dall'utenza già in essere all'Associazione;

ART. 7 - Oltre alle spese per l'uso della struttura stabilite all'articolo 1808 del Codice Civile il Comodatario è tenuto alla stipula di idonee polizze assicurative RC incendio, danni a persone o cose;

ART. 8 – E' fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi in sublocazione e in comodato in tutto o in parte il locale del presente contratto e di cedere lo stesso;

ART. 9 – Il comodante ha il diritto di accedere previo accordo con il comodatario, e solo in sua presenza, al locale concesso in comodato;

ART. 10 – Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto sono totalmente ed integralmente a carico del comodatario;

ART. 11 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle norme di legge vigenti in materia.

Letto e sottoscritto a Breno il _____

per la COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

(Gianluca Guizzardi)

ASSOCIAZIONE GENTE CAMUNA

(prof. Nicola Stivala)

PIANO TERRA

